

TI_GERICHTE 52.1997.256 vom 10. November 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-11-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.256

FR: TI_GERICHTE 52.1997.256 du 10 novembre 1997

IT: TI_GERICHTE 52.1997.256 del 10 novembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 43

PAmM). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza l'assunzione delle prove notificate dall'insorgente che non appaiono invero atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti necessari per il giudizio (art. 18 PAmM). 2. La licenza di condurre è un permesso di polizia che autorizza alla guida di veicoli a motore. Essa può essere rilasciata soltanto se tra le altre cose il richiedente non è affetto da malattia o infermità fisiche o psichiche che gli impediscono di condurre con sicurezza un veicolo a motore, non è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuire l'idoneità alla guida e se dà quale conducente garanzia di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (art. 14 cpv. 2 LCS). Le licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni legali per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati se non sono state osservate le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare (art. 16 cpv. 1 LCS). Secondo l'art. 17 cpv. 1 bis LCS, la licenza di condurre o la licenza per allievo conducente è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi. La licenza di condurre può essere revocata subito, a titolo preventivo, fino a che i motivi di esclusione siano stati appurati (art. 35 cpv. 3 OAC). 3. Come si è detto in narrativa, la decisione di revoca impugnata dal ricorrente è stata adottata, non avendo quest'ultimo dato seguito all'ordine impartitogli dalla Sezione della circolazione di sottoporsi a perizia psicologica presso il STCA. Quella resa dalla predetta autorità amministrativa è dunque una decisione di ritiro immediato della licenza a titolo preventivo e in quanto tale rappresenta un provvedimento di sicurezza paragonabile ad una misura provvisoria, ordinata fintanto che non saranno chiariti i motivi di esclusione del permesso di condurre (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, III ed., ad art. 16 LCS, no. 2.2. lett. e) e riferimenti ivi menzionati). Un provvedimento di questo genere si giustifica quando dal comportamento del conducente derivano seri dubbi circa la sua attitudine alla guida, ma per svariate ragioni non possono essere chiariti con la dovuta rapidità i sospettati motivi d'esclusione della licenza di condurre. In questi casi le autorità devono poter quindi intervenire cautelativamente per tutelare la sicurezza del traffico nonché del soggetto direttamente interessato dalla misura (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, III Vol., no. 1996; DTF 122 II 359 e segg., consid. 3a pag. 364). 4. Nel caso di specie il provvedimento di revoca della licenza a titolo cautelare e preventivo appare del tutto giustificato dalle circostanze. Il ricorrente ha infatti

causato un incidente della circolazione lo scorso _____ in territorio di _____, dopo essersi messo alla guida del suo veicolo in stato di grave ebbrietà (alcolemia: 2,57 - 3,35 gr. per mille). Assunto a verbale dagli agenti di polizia accorsi sul luogo del sinistro, egli ha avuto modo di testualmente dichiarare: "Tengo a precisare che faccio uso di pastiglie ANTABUS per disintossicarmi dall'alcool. Tutte le mattine prendo una di queste pastiglie." (cfr. verbale d'interrogatorio 16 aprile 1997 _____) Occorre ancora rilevare che dagli atti trasmessi dalla Sezione della circolazione risulta che l'insorgente è stato in passato a più riprese oggetto di provvedimenti amministrativi per guida in stato di ebbrietà. In particolare egli ha subito il _____ 1980 la revoca della licenza per un periodo di tre mesi, avendo guidato in stato di ubriachezza sulla tratta _____ - _____. Medesimo provvedimento, questa volta però per la durata di sette mesi e mezzo, gli è stato inflitto il 26 gennaio 1989 per guida in stato di ebbrietà, perdita di padronanza del veicolo e urto di due ciclomotoristi a _____. Il _____ la Sezione della circolazione gli ha quindi revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre causa alcolismo, dopo essere stato nuovamente sorpreso in stato di ubriachezza al volante di un autoveicolo ed avere provocato un incidente della circolazione a _____. Ora, benché il ricorrente sia stato riammesso al beneficio della licenza di condurre il 27 dicembre 1993, è evidente che alla luce dei fatti accaduti in territorio di Camorino lo scorso 16 aprile 1997 e delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in quell'occasione, sussiste attualmente il fondato sospetto che _____ faccia ancora un uso smodato di bevande alcoliche. In simili circostanze, visto il rifiuto (peraltro privo di ogni motivazione) del ricorrente di sottoporsi agli accertamenti peritali necessari per la determinazione del suo effettivo stato di salute e di idoneità alla guida di veicoli a motore, si giustifica ampiamente il provvedimento di revoca cautelare predisposto dalla Sezione della circolazione. Il pericolo per la sicurezza della circolazione costituito da un conducente che si presume essere dedito al bere esige che le autorità intervengano tempestivamente con provvedimenti urgenti a tutela provvisoria di interessi giuridici minacciati durante il lasso di tempo necessario all'effettuazione dei dovuti accertamenti. 5. Il ricorrente sostiene che il certificato medico rilasciatogli il 25 luglio 1997 dal dottor _____ sarebbe sufficiente a dipanare qualsiasi dubbio riguardo alla sua idoneità alla guida di autoveicoli. Tale tesi non può in alcun modo essere accettata. Di fronte a concreti e seri indizi di etilismo è dovere dell'autorità amministrativa effettuare approfondite indagini sia sulla condizione medico-internistica che su quella psicologica del conducente in oggetto. La semplice produzione di un certificato medico dal quale risulta che determinati fattori organici risultano nella norma non basta ancora ad escludere una situazione di inidoneità alla guida. Ciò vale soprattutto quando, come nel caso di specie, la persona oggetto d'indagine ammette esplicitamente di essere in cura di disintossicazione da alcool ed è già stata in tempi recenti al centro di un provvedimento di sicurezza in materia di circolazione a causa della sua dedizione al bere. È pertanto da escludere che la semplice attestazione medica versata agli atti dall'insorgente basti a giustificare l'annullamento del provvedimento impugnato. Né _____ si può appellare in questa sede all'asserita necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali, dal momento che trattasi questo di un fattore che riveste rilevanza unicamente nell'ambito della revocata a scopo di ammonimento per decidere della durata del provvedimento (cfr. 33 cpv. 2 OAC), ma che per contro non entra affatto in considerazione nei casi di revoca a scopo di sicurezza, dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (cfr. art. 33 cpv. 1 OAC). 6. Stante tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAm).

Per questi motivi, visti gli art. 14 cpv. 2, 16 cpv. 1 LCS; 35 cpv. 3 OAC; 10 LALCS; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.-- (mille) sono a carico del ricorrente. 3.

Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.